

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (CARTA DI SOGGIORNO)

CHI PUO' CHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO

PERIODO: lo straniero titolare di un Permesso di soggiorno da almeno 5 anni per motivi (famiglia, lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, asilo politico, residenza elettiva, motivi religiosi, status apolidia), che può certificare la conoscenza della lingua italiana.

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO: la domanda va presentata presso gli uffici postali (richiedendo il Kit) oppure, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

DOCUMENTI CHE BISOGNA PRESENTARE :

1. fotocopia di tutto il passaporto, in corso di validità;
2. fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente; per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
3. idoneità alloggiativa e igienico sanitaria da richiedersi presso AUSL per i residenti a Bologna, e presso l'uff. Tecnico del proprio Comune di residenza per tutti gli altri;
4. superamento di un test di conoscenza della lingua italiana;
5. copie delle buste paga relative all'anno in corso;
6. documentazione relativa alla residenza storica e allo stato di famiglia;
7. 4 foto tessere recenti ;
8. certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (da richiedersi presso il Tribunale).
9. bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50)
10. marca da bollo da € 14,62

Il costo della raccomandata è di € 30.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER FIGLI MINORI ULTRAQUATTORDICENNI.

1. Fotocopia certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana salvo diversamente disposto da accordi internazionali. Non è richiesta tale documentazione qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.
2. Fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa e igienico sanitaria ai sensi dell'art. 29 comma 3, lettera a), Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche.

SI PUO' PRESENTARE DOMANDA ANCHE PER I FAMILIARI: CONIUGE, FIGLI MINORI, SE A CARICO ANCHE PER I FIGLI MAGGIORENNI E PER I GENITORI

DOCUMENTI DA PRESENTARE : oltre a quelli sopra elencati serve:

LO STRANIERO DEVE DIMOSTRARE IL SEGUENTE REDDITO:

NR. FAMILIARI (compreso il richiedente)	REDDITO NECESSARIO
2 (DUE)	5.317,65 (assegno sociale)
3 o 4 (TRE o QUATTRO)	10.635,3 (doppio dell'assegno sociale)
5 (CINQUE) E/O PIU' FAMILIARI	15.952,95 (triplo dell'assegno sociale)

1. avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari a 10.285,34
2. avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.
3. il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. (Le modalità di svolgimento saranno definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione).

NON SI PUO' FARE RICHIESTA IN QUESTI CASI:

- o mancanza di certificazione conoscenza della lingua italiana;
- o per motivi di studio o formazione professionale;
- o peggiori a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- o per asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione circa tale richiesta;
- o sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- o i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

E' REVOCATO IN QUESTI CASI:

- se acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;
- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di **12 mesi** consecutivi;

- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a **6 anni**.

CERTIFICAZIONE LINGUA ITALIANA

Dal 9/12/2010 i richiedenti permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno anche dimostrare di conoscere la lingua italiana presentando adeguata certificazione e/o sostenendo un test (livello A2). Se l'esito del test è positivo o se si attesta che si è in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana si può presentare domanda alla Questura che verificati tutti gli altri requisiti richiesti rilascia il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

COME SOSTENERE IL TEST:

- E' possibile presentarsi presso uno dei seguenti centri convenzionati per la certificazione della lingua italiana.

- BESTA via Aldo Moro 31 tel. 051/364967 - 051/374673 fax: 051/361168
<http://kids.bo.cnr.it/ctpbesta>
- DOZZA via De Carolis 23 tel. 051/568484 - 0516193303 fax 051/568585 - e-mail: segreteria@ic1bo.it; sito web: www.ic1bo.it
- CASTIGLION DEI PEPOLI via Toscana 21 tel 0534/92004 e-mail ctp@isicast.org - Alessandro@isicast.org - sito web: <http://eda.isicast.org>

OPPURE

- Presentare una domanda on line presso la Prefettura accedendo al sito web: <http://testitaliano.interno.it>, per il sostenere il test.

La Prefettura convoca entro i 60 gg. successivi dalla richiesta, indicando il giorno l'ora ed il luogo in cui presentarsi. Il test si svolge con modalità informatiche. Su richiesta dell'interessato può essere svolto per iscritto.

Lo straniero può verificare l'esito del test attraverso il sito web <http://testitaliano.interno.it> e consultare il risultato conseguito. Non viene rilasciato alcun attestato.

CHI NON DEVE SOSTENERE IL TEST:

- i minori di 14 anni;
- chi possiede un diploma di scuola secondaria italiana di I° o di II° livello o certificati di frequenza a corsi Universitari, Master o Dottorati)
- Ingresso in Italia per art. 27 lett. a) ,c) ,d), q) del T.U. sull'Immigrazione (casi particolari: dirigenti o personale altamente specializzato; professori universitari e ricercatori; traduttori e interpreti; giornalisti) ;
- Certificazione rilasciata da struttura sanitaria su limitazioni relative all'apprendimento linguistico per età, disabilità, patologie;
- Chi ha attestati o titoli rilasciati da: Università degli Studi Roma Tre; Università per Stranieri di Siena; Università per Stranieri di Perugia; Società Dante Alighieri.